

Repertorio n. 27



CONTRATTO STIPULATO CON SCRITTURA PRIVATA



COMUNE DI FORMICOLA

Città per la Pace

Provincia di Caserta



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DI
PARTE DELLE COPERTURE E DEGLI INTONACI DEL
PALAZZO MUNICIPALE" - CIG: A00AEBF54F**

Repertorio n° 27-----

----- APPALTO LAVORI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- COMUNE DI FORMICOLA -----

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE**, in Formicola e nell'Ufficio Tecnico della Sede Municipale, sono personalmente comparsi: -----

- il **geom. Pasquale Perrone**, nato a Formicola, il 05/10/1961, e agli effetti del presente atto domiciliato in Formicola, in qualità di responsabile del settore tecnico del comune di Formicola (codice fiscale 80011610617) nel cui esclusivo interesse agisce ed opera ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 107 e del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;-----

Dall'altra sig. **MAIORIELLO ACHILLE**, nato a **CASERTA** il **07/12/1969**, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** della ditta "**SOCIETA' COOPERATIVA IANNONE COSTRUZIONI**", con sede in **FORMICOLA (Ce)**, alla **Via Campo Vecchio n. 14** - il quale dichiara che la predetta ditta ha il seguente codice fiscale: **04319760619**, che nel prosieguo verrà chiamato "Appaltatore"; -----

Premesso che

- Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 04/09/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei **LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA E DEGLI**

INTONACI DEL PALAZZO MUNICIPALE, redatto dall' Ufficio Tecnico per

l'importo complessivo di € 50.000,00-----

- per l'affidamento in parola è stato generato il CIG: A00AEBF54F;

- in capo ai soggetti incaricati sono state effettuate con esito regolare le verifiche ex artt. 94-95 del D. Lgs. 36/23;

- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 112 del 10/11/2023

è stato approvato lo schema del presente contratto;

- L'opera è finanziata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 comma 30

"Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche" - Annualità 2023 - con imputazione al capitolo 188210 del bilancio comunale;-----

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93 del 14/09/2023, relativa sostanzialmente al disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stato disposto di procedere ad affidare i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/23; -----

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93 del 14 settembre 2023, sono stati affidati i lavori alla ditta, Società Cooperativa Iannone Costruzioni Srl P.I./C.F. 04319760619 - con sede a Formicola alla Via Campo Vecchio, 14, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/23, per il prezzo di € 39.685,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.118,85, per un totale complessivo di €. 41.804,33-----

- Nell'appalto di specie non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/23; -----

- In merito al nulla-osta antimafia, la cui acquisizione non è obbligatoria per l'appalto in oggetto, si è comunque provveduto a richiedere ed ottenere autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 159/2011, rilasciata in data 10/11/2023 con prot. 5137 da parte dei soci della ditta Società Cooperativa Iannone Costruzioni Srl; -----

- Che è intenzione delle Parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;-----

TUTTO CIO' PREMESSO, i signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso: -----

1. OGGETTO DEL CONTRATTO-----

Il Comune di Formicola, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, ditta Società Cooperativa Iannone Costruzioni Srl P.I./C.F. 04319760619 - con sede a Formicola alla Via Campo Vecchio 14, che con il presente contratto legalmente e formalmente accetta l'esecuzione dei *lavori per la messa in sicurezza e riparazione di parte della copertura e degli intonaci del palazzo municipale*, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso:-----

- Dalle disposizioni del presente contratto-----

- Dal capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2000 -----

- Dagli ulteriori sotto elencati atti di progetto che sottoscritti dalle parti, qui si

intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente

allegati: -----

a. Dal capitolato speciale d'appalto;-----

b. Dagli elaborati grafici progettuali;-----

c. Dall'elenco dei prezzi unitari; -----

d. Dal piano di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ;

e. Dal cronoprogramma, -----

- Dalle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e da tutte le norme di legge e disposizioni in materia di opere pubbliche vigenti-----

2. IMPORTO DEL CONTRATTO -----

L'importo dell'appalto è stabilito nella somma di € 39.685,48, più la somme per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€. 41.804,33** (quarantunomilaottocentoquattro/33)-----

3. ESECUZIONE DEI LAVORI -----

L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati come sopra.

Salvo quanto previsto dal presente atto e dai documenti contrattuali, l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'attività di impresa dell'appaltatore sono disciplinati dal decreto legislativo n. 36/23, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, per la parte ancora vigente, dalle linee guida ANAC emanate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle norme comunitarie e, in subordine, dalle disposizioni del codice civile.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. -----

4. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE -----

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha costituito la cauzione di € 4.180,43 mediante polizza fideiussoria n. 1/61355/96/195774728 rilasciata in data 06/11/2023 dalla "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI", con sede legale in Bologna (Bo) alla Via Stalingrado n. 45 - Agenzia di Piedimonte Matese - Codice 105, la predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 207/2010 e sarà svincolata a norma del comma 5 dell'articolo 103 del vigente codice dei contratti pubblici.-----

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla - nel termine che gli sarà prefisso - qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. -----

L'appaltatore ha, inoltre, stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del decreto legislativo n. 36/23, n. 1/61355/88/195775130 rilasciata in data 06/11/2023, dalla "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI", con sede legale in Bologna (Bo) alla Via Stalingrado n. 45 - Agenzia di Piedimonte Matese - Codice 105, -----

5. Domicilio -----

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio nel comune presso la sede municipale; -----

Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra. -----

6. Danni -----

Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni stabilite dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 145 del 2000. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.-----

7. Piano di Sicurezza -----

Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore è tenuto al rispetto dei piani di sicurezza, secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto e dal vigente codice dei contratti pubblici, fatta salva la facoltà di cui allo stesso decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, -----

8. Privilegio dei Crediti -----

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all'articolo 199, del decreto legislativo 36/23.-----

9. Cessione del Contratto -----

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.-----

10. Cessioni e affitto di azienda-----

Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi del comma 2/ter dell'articolo 22 del decreto legge n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991, previo accertamento antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n. 36/23.-----

11. Consegna dei lavori -----

I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto. Resta, comunque, salva per l'ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. -----

12. Termine di ultimazione -----

L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 70 (settanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. -----

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione

dei lavori.-----

Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione di lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. -----

13. Sospensione e ripresa dei lavori -----

Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo all'art. 121 del D.lgs. n. 36/23. -----

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal comune per cause diverse da quelle previste dagli articoli suddetti sono illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la vigente disciplina -----

14. Penali per il ritardo -----

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penale fissata all' un per mille dell'importo contrattuale secondo quanto indicato all'articolo 16 del capitolato speciale di appalto.-----

15. Controlli -----

Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere.-----

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'articolo 19 del decreto ministeriale n. 145 del 2000. -----

16. Modalità di pagamento degli acconti e del saldo -----

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare dello stato di avanzamento, sottoscritto dalla direzione dei lavori, secondo quanto indicato all'art. 19 del capitolato speciale di appalto. -----

La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 235, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte dell'appaltatore.-----

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto. -----

17. Tracciabilità dei flussi finanziari -----

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. -----

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. -----

L'amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

18. Interessi per ritardato pagamento -----

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto ed alla vigente normativa in materia.

19. Revisione prezzi -----

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. -----

20. Modifiche al contratto -----

Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'articolo 120 del decreto legislativo 36/23. -----

21. Certificato di collaudo -----

Il certificato di collaudo è emesso entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.-----

22. Consegna anticipata -----

Si stabilisce espressamente che l'ente appaltante intende avvalersi delle facoltà concesse dall'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 al fine di ottenere la consegna anticipata dell'opera.-----

23. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro -----

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto, l'appaltatore si obbliga, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'appaltatore dovrà verificare, sotto la propria responsabilità, che i lavori affidati in subappalto con le modalità di cui infra, siano eseguiti nel rispetto delle norme antinfortunistiche ed in tema di sicurezza sul lavoro. Ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le organizzazioni sindacali di categoria. L'appaltatore s'impegna ad estendere l'obbligo di cui sopra anche ai subappaltatori quando la presenza in cantiere dell'impresa subappaltatrice, così come ricavabile dal programma dei lavori e dal contratto di subappalto, sia complessivamente superiore a trenta giorni. L'appaltatore, per i casi in cui la durata dell'appalto è inferiore a novanta giorni, qualora intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi, dovrà comunicare all'ente appaltante a quale cassa edile gli stessi siano iscritti. L'appaltatore si impegna inoltre a presentare le copie di comunicazione di assunzione dei lavoratori impiegati nel cantiere e a provvedere al loro aggiornamento. Vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la cassa edile e gli enti scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro. Giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e dell'impresa di appartenenza. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa si obbliga ad applicarli anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. L'impresa è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al periodo precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione appaltante. -----

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione stessa comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione appaltante, né ha titolo per il risarcimento dei danni.-----

Ai fini del rispetto del disposto del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n° 210 convertito in legge 22 novembre 2002 n° 266, questo Comune ha verificato la regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_40847132 - scadenza 17/02/2024, relativo alle posizioni dell'impresa verso gli enti

previdenziali I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE . -----

24. Subappalto -----

Il subappalto in tutto o in parte delle opere appaltate è possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 36/23. -----

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni. -----

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13 settembre 1972 n° 646 e norme connesse. -----

25. Deferimento all'autorità giudiziaria. -----

Fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, tutte le controversie tra amministrazione appaltante ed appaltatore, così durante l'esecuzione dei lavori, come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudice ordinario; è competente a tal uopo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

26. Spese -----

Tutte le spese inerenti al presente contratto e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e al prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore; con riguardo alle ulteriori eventuali spese afferenti alla procedura di gara e non direttamente connesse alla stipula contrattuale, si rinvia alla normativa generale e civilistica, restando l'Ente indenne da ogni eventuale responsabilità. -----

27. Spese di contratto e trattamento fiscale -----

Il contratto sarà annotato nel Registro di raccolta delle scritture private non autenticate e registrato in caso d'uso ai sensi della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986

n. 131 e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO _____

L'IMPRESA APPALTATRICE _____

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. -----

Firmato digitalmente da:
MAIORIELLO ACHILLE
Data: 10/11/2023 13:43:06



Firmato digitalmente da:
PERRONE PASQUALE
Firmato il 10/11/2023 13:51
Seriale Certificato: 98505
Valido dal 26/01/2021 al 26/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA